

L'importanza della presenza dei presidi sanitari a bordo dei treni.

(A cura del RLS Filippo Cufari – Livorno)

E' opportuno sottolineare l'importanza del dettato del dlgs 626/94 che, regolando i criteri di applicazione della normativa in fatto di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ed individuando anche rischi e responsabilità derivanti dalla mancata applicazione della stessa, stabilisce, come **misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori**:

- **art 3/a: valutazione dei rischi per la salute e sicurezza;**
- **art. 3/b: eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;**
- **art. 3/e: sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è.**

Poiché l'Italia è sempre stata all'avanguardia, rispetto alle altre democrazie avanzate in Europa, sui temi concernenti la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro (vedasi, ad esempio, il DPR n° 547/55, il DPR 303/56, la L. 191/74 espressamente concepita per le FF.SS.), l'introduzione del dlgs 626/94 - che non ha affatto annullato la normativa vigente fino al 1994 - ha reso più omogeneo il quadro di riferimento ed ha spostato decisamente il tutto verso una nuova concezione di fare prevenzione. Con il dlgs 626/94, infatti, se prima gli organismi preposti al controllo intervenivano su sollecitazione dei diretti interessati, e cioè i lavoratori, ora sono questi ultimi - direttamente, o tramite la nuova figura del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro** (rls) - a richiamare ai propri doveri sia gli altri lavoratori, sia il datore di lavoro stesso.

Ciò porta a ritenere che ad ogni lavoratore sia riconosciuta una sorta di **autotutela**.

A conferma di tale tesi riportiamo quanto lo stesso dlgs 626/94 stabilisce in proposito:

- **art. 5, comma 2:**
- **1) ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.**
- **2) In particolare, i lavoratori:**
- **f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o degli altri lavoratori.**

Tratto da "L'impatto in Italia della nuova filosofia della sicurezza sul lavoro in Europa". A cura dell'ISPESL.

L'inadempimento del datore di lavoro degli obblighi previsti dal 2087 legittima il dipendente, che veda in pericolo la propria salute, a recedere per giusta causa dal rapporto: ma, il recesso va considerato come forma di autotutela solo sul piano dell'astratta possibilità giuridica, non su quello della ragionevole e concreta opportunità. Viene, piuttosto, riconosciuta al prestatore di lavoro la possibilità di astenersi legittimamente dallo svolgimento della prestazione, nel momento in cui il datore di lavoro non adeguasse l'ambiente di lavoro agli standards di sicurezza richiesti dal 2087, di cui sono state definite modalità e natura in una misura che certamente non potrà non essere commisurata alla retribuzione stessa.

L'affermazione della piena "contrattualità" dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., porta con sé quale "corollario che, mentre è legittimo il rifiuto pregiudiziale dei lavoratori ad eseguire la prestazione in condizioni di insicurezza, permane integro il diritto a pretendere, anche in via giudiziaria, l'adempimento del dovere ex art. 1453, 2087 c.c. a motivo dell'accertata esistenza di una posizione soggettiva di credito...". Risulta cioè "perfettamente conseguente al sistema contrattuale vigente che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., il lavoratore possa chiedere che il datore, debitore di sicurezza, sia condannato ad adempiere il suo obbligo approntando le necessarie modifiche al fine di rendere non nocivo l'ambiente di lavoro".

Il prestatore di lavoro ha dunque la possibilità di agire, scavalcando i limiti dell'azione diretta, per una tutela "positiva" del suo diritto ad un ambiente di lavoro sicuro. Con il vantaggio non indifferente, sul piano processuale, conseguente alla "contrattualità" dell'azione, della ricaduta dell'onere della prova (dell'esatto adempimento) in capo al datore di lavoro.

La dottrina, in larga maggioranza, **riconosce al lavoratore la possibilità, in base all'art. 2087 c.c., di astenersi legittimamente dallo svolgimento della prestazione, nel momento in cui il datore di lavoro non adegui l'ambiente di lavoro agli standards di sicurezza richiesti dalla norma.**

L'astensione potrà qualificarsi sciopero se la rivendicazione sia finalizzata ad ottenere un incremento rispetto a standards di tutela in aziende comunque rispondenti ai minimi richiesti a norma di legge. Potrà parimenti parlarsi di sciopero quando, pur sussistendo un inadempimento datoriale, "il problema della salute venisse sollevato da una collettività indeterminata di lavoratori".

Sul piano tecnico-giuridico, l'astensione del prestatore di lavoro è riconducibile all'art. 1460 c.c. come "exceptio inadimpleti contractus" con il diritto al risarcimento del danno, ex art. 1218 c.c. che sarà corrispondente all'ammontare delle retribuzioni perdute. L'Art. 1460 (Eccezione d'inadempimento) del c.c. così recita: ***"Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria...omissis..."***.

Secondo una diversa costruzione il datore di lavoro che non predispone le opportune misure di sicurezza, ex art. 2087 c.c., incorrerebbe in "mora accipienti" con l'obbligo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore che si sia perciò astenuto dal lavoro. Data la piena contrattualità dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., il prestatore di lavoro può pretendere, anche in via giudiziaria, l'adempimento del dovere ex art. 1453, con il vantaggio della ricaduta dell'onere della prova (dell'esatto adempimento) in capo al datore di lavoro. Per garantire l'effettività del diritto di cui all'art. 2087 c.c. appare efficace il ricorso alla procedura d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c., che impedisce che il provvedimento del giudice conclusivo del giudizio ordinario risulti tardivo a causa dell'intercorso deterioramento degli interessi delle parti in causa.

L'art. 437 c.p., sanziona con la reclusione - da sei mesi a cinque anni - la condotta di "chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o danneggia", prevedendo al II comma, quale circostanza aggravante, il verificarsi, in conseguenza del detto comportamento, del disastro o dell'infortunio.

La norma (che ha carattere **prevenzionale**) prevede e sanziona una condotta "**omissiva**" ed una "commissiva". Quest'ultima, cioè quella di chi rimuove o danneggia gli impianti, apparecchi o segnali è in concreto effettivamente realizzabile da "chiunque" (in ipotesi gli stessi lavoratori); ***quella omissiva, invece può essere realizzata solo da colui sul quale preesiste un obbligo giuridico di "fare", in questo caso di assicurare un ambiente di lavoro sicuro.*** Si evidenzia il collegamento con l'art. 2087 c.c. e gli artt. 4 e 7 D.P.R. 547/55.

Soggetti attivi del reato potranno essere: il datore di lavoro, i dipendenti (non i preposti, che pur essendo soggetti passivi dell'obbligo di sicurezza, non hanno in realtà il potere di "collocare"

apparecchiatura), i costruttori delle apparecchiature di prevenzione (resterebbero esclusi rivenditori e noleggiatori).

Nel delitto di cui all'art. 437 c.p. il pericolo per la pubblica incolumità è presunto iuris et de iure con la conseguenza che non è necessaria la prova della sua concreta esistenza o meno. Il riferimento alla pubblica incolumità deve essere inteso nel senso che **"l'attività incriminata non si indirizza contro una persona specifica, ma espone molte persone al pericolo, sebbene in concreto possa essere anche una sola quella che lo corre"**. La norma è pertanto applicabile anche **"a quelle realtà imprenditoriali ristrette che vedono esposti al pericolo conseguente alle omissioni di presidi antinfortunistici un numero anche esiguo di lavoratori"** ed anche a quelle ipotesi in cui sia messa in pericolo **"l'incolumità di un solo lavoratore"**. Il reato previsto dalla norma è punibile a titolo di dolo e richiede ex art. 437 c.p. che l'agente abbia previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione l'evento dannoso o pericoloso.

Il dolo richiesto è quello generico ed ai fini della sussistenza è necessaria e sufficiente la consapevolezza della destinazione antinfortunistica del dispositivo omessi, rimossi o danneggiati.

L'art. 451 c.p. - omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro - punisce "chiunque, per colpa, omette di collocare" ovvero rimuove o rende inservibile apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro". L'ambito operativo della norma sarebbe ridotto rispetto a quello più generale dell'art. 437 che sanzionerà tutte le condotte dolose, sia inerenti a misure ex ante sia a misure ex post.

In relazione alla fattispecie di reato di cui all'art. 590 c.p. (lesioni colpose) la L. 689 ha statuito espressamente che:

a. rimane perseguibile d'ufficio e non su querela di parte il reato di lesioni gravi o gravissime se commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (art. 92 l. 689, che sostituisce il V comma dell'art. 590 c.p.);

b. in queste ipotesi non si possono applicare le sanzioni sostitutive della pena detentiva (art. 60 L. 689).

La Corte Costituzionale con sentenza 5 Maggio 1993, n° 249 ha dichiarato incostituzionale l'esclusione oggettiva, prevista dall'art. 60, comma 1, L. 689, dall'applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva al reato di lesioni colpose in relazione a fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano

determinato le conseguenze di cui all'art. 583 comma 1, n° 2.

CCNL (settore delle Attività ferroviarie – 16 aprile 2003)

Art. 51 – Doveri del personale.

1 – Il dipendente deve svolgere con diligenza e con spirito di collaborazione le proprie mansioni osservando le disposizioni del presente contratto ed i regolamenti interni dell'azienda.

In particolare:

**h) deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici e funzionali;
se l'ordine è palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni deve farne rimostranza al superiore che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione.**

Non deve, comunque, eseguire l'ordine quando la sua esecuzione possa comportare violazione di norme penalmente sanzionate.

Le porzioni di testo sopra evidenziate sono in stretta relazione. Ciò porta a considerare che quando un luogo di lavoro sia carente di misure idonee a garantire la sicurezza e l'incolumità del lavoratore, ci si trovi in una situazione penalmente rilevante. Non a caso il dlgs 626/94 - che è legge penale - stabilisce, per la violazione dell'art. 15 ("Pronto soccorso") le sanzioni individuate nell'art. 89 dello stesso dlgs, che prevede l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni. Per la mancata osservanza delle norme - in special modo per la violazione dell'art. 5, comma 2 - gli stessi lavoratori sono punibili con l'arresto fino a un mese con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila.

CONSIDERAZIONI FINALI

Visti:

- **l'art 2087 ("Tutela delle condizioni del lavoro") del Codice Civile** che recita:

"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Tratto da "L'impatto in Italia della nuova filosofia della sicurezza sul lavoro in Europa". A cura dell'ISPESL.

L'art. 2087 c.c. quale fondamento e norma di chiusura del sistema normativo vigente

Se alle norme costituzionali si deve attribuire la qualità di fonte super primaria del diritto alla salute sui luoghi di lavoro, non v'è dubbio che sia l'art. 2087 c.c. a costituire il fondamento di quello che un tempo era definito come il "diritto prevenzionale".

La norma codicistica, nel prevedere l'obbligo dell'imprenditore di adottare "... le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" si pone infatti come "zoccolo duro" dell'intero complesso normativo di disciplina della sicurezza e dell'igiene del lavoro, del quale costituisce una chiave di lettura fondamentale ed un "sostegno" indispensabile.

Interessa, comunque, sottolineare che l'art. 2087 c.c. ritornerà spesso nel corso dell'indagine, proprio perché contiene i "principi generali" di tutela della salute dei lavoratori. Principi che, innanzitutto, completano e supportano il complesso delle norme speciali "tecniche" sugli infortuni e l'igiene del lavoro. **Per il suo carattere di "norma di chiusura", l'art. 2087 viene inoltre in rilievo, anche ai fini della valutazione ed individuazione della responsabilità penale, potendo assurgere a contenuto della colpa penale, collegandosi la sua tutela con quella preventiva e "repressiva" del codice penale.**

Infine, il principio generale sotteso alla norma del codice civile risulta decisivo anche ai fini di un giudizio di conformità dell'ordinamento italiano, per i profili che qui interessano, alla disciplina comunitaria, negli ultimi anni divenuta di sempre maggior rilievo.

La definizione dell'ambito di applicazione del 2087 ha posto problemi di un certo rilievo, specie in sede dottrinale per quanto concerne l'applicabilità della norma (anche) ai datori di lavoro non imprenditori. **La problematica trova origine nella lettera della norma, che riferisce all'imprenditore" gli obblighi di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale, del prestatore di lavoro,** e nella sedes materiae dell'art. 2087, collocato nel titolo II del libro V del codice civile, che disciplina appunto il lavoro nell'impresa. In base ad un'esegesi letterale della norma, pertanto, questa dovrebbe vincolare appunto solo il datore di lavoro imprenditore. Tuttavia, l'art. 2087 deve trovare applicazione anche nel caso di lavoro subordinato non inerente all'esercizio di impresa. La conclusione è giustificata in modo assorbente dalla considerazione della ratio della norma, "in quanto l'intrinseca e fondamentale finalità di prevenzione infortunistica che sta alla base di tale obbligo, diretto ad assicurare l'osservanza di quelle norme regolamentari e prudenziali necessarie a garantire l'incolumità dei prestatori di lavoro subordinato, postula la sua applicabilità in riferimento a

qualsiasi prestazione lavorativa, che presenti necessità di più o meno particolari cautele per il suo normale svolgimento". Ed è fuor di dubbio che quella necessità si presenti anche in sede di organizzazione e svolgimento di attività, non inerenti all'esercizio dell'impresa.

Da non trascurare sono poi le ragioni di tipo "sistematico" offerte dalla considerazione dell'art. 2087 in rapporto con le disposizioni della legislazione "tecnica", che individuano quale obbligato il "datore di lavoro".

L'art. 2087 ha il carattere di "disposizione di contenuto prospettive di natura prevenzionale", la cui forza innovativa "attiene all'obbligo di applicare le misure di sicurezza nei posti di lavoro, accordandosi [la] responsabilità, in via primaria, [più], al grado di diligenza del datore di lavoro nell'adempimento dell'obbligo di predisporre le condizioni in cui il lavoro dovrà svolgersi che non all'obbligo di risarcire il danno".

L'"approdo" della riflessione sulla natura delle posizioni soggettive e della responsabilità ex 2087 c.c. assume un'importanza ancora maggiore in rapporto all'estrema incisività che la norma è in grado di assumere all'interno del sistema delle fonti di prevenzione degli infortuni e delle patologie professionali.

L'art. 2087 c.c. può infatti essere considerato, rispetto al complesso delle norme di tutela, come punto di partenza ed al contempo di arrivo. Esso fornisce le coordinate sulle quali vanno poi ad inserirsi le disposizioni della legislazione speciale "tecnica", che di fatto specificano gli obblighi generali del 2087; ma allo stesso tempo rappresenta un punto di arrivo nel momento in cui costituisce la norma di "chiusura" del sistema, nel senso che ad essa si ritorna là dove si richieda una "copertura" sussidiaria ai vuoti eventualmente - ma per meglio dire inevitabilmente - lasciati dalle regole tecniche. In questo senso "l'art. 2087 c.c. va considerato una norma di prevenzione infortuni, ad integrazione della normativa speciale ...".

Il datore di lavoro, come la Cassazione ha più volte avuto modo di chiarire, è dunque tenuto ad applicare, oltre le misure preventive di carattere specifico previste dalla legislazione tecnica, anche le misure di carattere generico "secondo il disposto dell'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro il dovere di prudenza, diligenza ed osservanza delle norme tecniche e di esperienza".

- **l'art. 27 (Pronto soccorso) del DPR 303/56** che recita:

"Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare **immediate** cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione...omissis...";

- **l'art. 29 ("Cassetta di pronto soccorso") del DPR 303/56** che recita:

"Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:

- a) le aziende industriali che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento...omissis...";

- **l'art. 40, comma 23 dell'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive (IPCL)** in possesso di tutti i macchinisti FS, recita:

"L'improvvisa mancanza o il malore del macchinista che non possa essere sostituito deve considerarsi come caso di guasto alla locomotiva per cui occorre soccorso. Se il fatto avviene in linea, il treno **può** essere condotto fino alla prossima stazione dall'aiuto macchinista di qualifica, purchè questi si dichiari capace di farlo, coadiuvato da un agente del treno in eventuali mansioni di fatica".

[Poiché le FF.SS., per trovare una giustificazione alle sanzioni che esse comminano ai macchinisti che si sono rifiutati di proseguire col mezzo di trazione privo di presidio sanitari, si appellano al dettato di tale norma, è bene subito affermare che questa tesi è del tutto. Infatti,

quanto affermato in tale art. dell'IPCL è direttamente riconducibile al titolo dello stesso che è il seguente: **"Ritardi e anomalie nella corsa dei treni - Retrocessione - Malore del macchinista o dell'aiuto macchinista"**. Si è voluto così evidenziare come il principio che ha ispirato l'estensore dell'articolo fosse innanzitutto la buona circolazione dei treni ed i provvedimenti da adottare nell'insorgenza di anomalie, senza con questo voler affermare che ad esso non stesse a cuore la salute dei macchinisti, ma per sottolineare il fatto che è l'IPCL medesimo che non tratta (né potrebbe farlo) la specifica materia della prevenzione sui luoghi di lavoro poiché essa è parte integrante di altre normative che comunque attengono all'attività del personale di macchina. Nel caso specifico, è bene evidenziare la contraddizione contenuta nell'articolo in questione quando, da un lato, si afferma che *il malore del macchinista che non possa essere sostituito deve considerarsi come caso di guasto della locomotiva* (una locomotiva guasta, seppur fermatasi in linea, non può né deve muoversi, in attesa del soccorso); da un altro lato, invece, si afferma che *se il fatto avviene in linea, il treno può* (è importante sottolineare il **può**, poiché non prefigura un'obbligo per il macchinista ma una opportunità non esclusiva) *essere condotto fino alla prossima stazione dall'aiuto macchinista*.

Delle due, una: se il macchinista, nell'espletamento del servizio accusa un malore, qual è la cosa più importante da fare per l'altro agente? Prestare soccorso al collega, utilizzando il materiale della cassetta di pronto soccorso, oppure condurre il treno fino alla prima stazione - a tal proposito è bene ricordare che attualmente molte stazioni sono impresenziate, cioè senza la presenza di personale FS; pertanto il treno dovrebbe essere condotto in una stazione presenziata. Ma di notte, tale eventualità è molto ridotta, poiché molti impianti vengono appositamente "disabilitati" ed impresenziati - col rischio di venire accusato, nella peggiore delle ipotesi, di omissione di soccorso, stante l'obbligatorietà della presenza del presidio sanitario a bordo che fin qui abbiamo voluto affermare? E' fin troppo chiaro che, in caso di malore al macchinista, dopo aver prestato le cure del caso al proprio collega ed accertatosi che le condizioni di salute di questi siano migliorate, l'aiuto macchinista ha il dovere di considerare il secondo, in ordine di importanza, obbligo a cui è tenuto, e cioè quello di non provocare intralcio alla circolazione dei treni; ciò potrà avvenire soltanto conducendo il treno in una stazione presenziata ed abilitata che lo riceverà in apposito binario "di ricovero", consentendo la riattivazione della circolazione ferroviaria.

La domanda, drammatica, che si pone in questi casi e che contiene l'implicita risposta, è la seguente: ***se il macchinista, che durante la guida del treno accusa un malore, muore poiché la qualità del soccorso prestatogli è stata resa insufficiente dalla mancanza del presidio sanitario a bordo, con quali argomenti si potrà giustificare tale grave epilogo? Si potrà ancora affermare che, in fondo, non si può provocare ritardo ad un treno poiché ciò costituisce un danno agli utenti?***

E' opportuno ricordare che, nell'ordinamento giuridico italiano, ogni regolamento e/o istruzione, siano essi di amministrazione pubblica o privata, sono subordinati al dettato delle **leggi dello Stato** alle quali obbligatoriamente devono essere ispirati. La prova - se ce ne fosse bisogno - sta nel fatto che ogniqualvolta un giudice è chiamato a dirimere una controversia originata, ad esempio, da un incidente ferroviario, questi procede verificando se non siano state infrazioni alle leggi in vigore, e l'IPCL non immune da difformità rispetto ad esse. Un caso tipico è rappresentato **dall'art. 20, comma 10 dell'IPCL** stesso, che recita: "Il macchinista che debba d'iniziativa osservare la **marcia a in corrispondenza di un passaggio a livello (P.L.)** o che ne abbia ricevuto specifico ordine deve fischiare ripetutamente nell'avvicinarsi ad esso e procedere in modo da poter arrestare tempestivamente il treno al presentarsi di un qualsiasi ostacolo sul P.L. stesso, non superando la velocità di 4 km/h con la testa del convoglio...omissis...". Pertanto, in base a quanto specificato in tale articolo, ogni macchinista sarebbe autorizzato a superare un P.L. con le barriere aperte. Ebbene, ciò è in netto contrasto con quanto stabilito dal

Codice dal DPR 16 dicembre 1992, n° 495 ("Regolamento d'attuazione del nuovo Codice della Strada") che, all'art. 184, comma 1 recita: "In caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, le stesse **sono sostituite** con almeno un cavalletto per parte...omissis...". Il testo sottolineato: **sono sostituite**, non prevede misure alternative; pertanto, se il P.L. risulta guasto si devono utilizzare dei cavalletti per chiudere il passaggio stradale. Se ciò non fosse possibile, la circolazione ferroviaria non potrà avvenire. Nonostante ciò, come si diceva, l'IPCL, all'art. 20, prevede la *marcia a vista in corrispondenza di un P.L. guasto non superando la velocità di 4 km/h.*]

- **la circolare TV.32.2/1073/2623 del 1.12.1976** ("Armadietto di contegno materiale sanitario") che recita: "...omissis..."

a) L'armadietto completo del materiale sanitario fa parte del corredo attrezzi dei rotabili...(...)...

b) Il pdm tutte le volte che prende in consegna un **mezzo è tenuto a controllare il piombo ed il contenuto dell'armadietto**. allo scopo di consentire un rapido controllo del contenuto stesso, da parte del pdm, è stato previsto di dotare gli armadietti di sportelli trasparenti...omissis...

c) ...(...)...il pdm, **quando rileva che il materiale sanitario o parte di esso risulti mancante, deve fare la richiesta di reintegro, utilizzando il mod. TV25 di bordo...omissis...";**

- **l'art. 5, comma 1 dell'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive (IPCL)** che recita: "Ogni agente di macchina prendendo servizio **deve** assicurarsi che i mezzi di trazione ad esso assegnati siano atti a svolgere il servizio, muniti di attrezzi, dei mezzi di segnalamento prescritti e riforniti di tutte le materie di consumo". [Poiché, come in precedenza riportato, la cassetta di pronto soccorso è assimilata alla cassetta attrezzi, e che la presenza di quest'ultima sui mezzi di trazione serve a stabilire se essi siano atti a svolgere il servizio, ne consegue che la mancanza del presidio sanitario rende legittimo il rifiuto, da parte del pdm, di prendere servizio sul mezzo di trazione].

Alla luce di quanto sopra, appare del tutto legittimo il comportamento del lavoratore che, in carenza di misure tese a prevenire qualsiasi forma di infortunio, a garanzia della sua stessa incolumità - oltretutto degli altri soggetti sui quali egli ha qualche responsabilità oggettiva - per inadempimento del datore di lavoro, si astenga dal prestare la propria opera fino al ristabilimento delle condizioni normali previste dalle norme vigenti.

In questo senso, chiunque si trovi a dover dirimere controversie generate da situazioni sopra riportate, non dovendo necessariamente ricercare, a giustificazione del proprio pronunciamento, uno specifico riferimento normativo - stante la ampia dottrina in proposito - non potrà che sanzionare il datore di lavoro (primo soggetto che ha l'obbligo di tutela della integrità psicofisica del lavoratore), rilevando nel suo comportamento gli estremi del dolo dovuti alla noncuranza del problema specifico, soprattutto se questo era stato, in precedenza, segnalato dal lavoratore stesso e/o dalle rappresentanze sindacali, ovvero dal rls.

Tratto da "L'impatto in Italia della nuova filosofia della sicurezza sul lavoro in Europa". A cura dell'ISPESL.

Il ricorso ex art. 28 Statuto dei lavoratori

L'affermazione del possibile ricorso all'art. 28 nei casi di impedimento all'esercizio dei poteri di controllo ha dovuto superare le opinioni di chi non ha ritenuto di individuare nell'ipotesi una fattispecie di comportamento antisindacale.

Sul punto il dibattito si intreccia evidentemente con quello in generale concernente la qualificazione di tale fattispecie, che trova il suo referente causale nella formulazione dell'art. 28

ove, nel fare riferimento ai comportamenti del datore di lavoro volti a impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale e del diritto di sciopero, si lascia agli interpreti il compito di "riempire" quella che sostanzialmente si configura come una fattispecie strutturalmente aperta".

L'art. 28 ha rappresentato e rappresenta dunque uno strumento fondamentale ai fini della "giustiziabilità" dell'art. 9 dello Statuto. Ma, in riferimento ai rilievi critici avanzati circa la carenza di uno strumento processuale ad hoc, va comunque chiarito che l'art. 28 non offre una "copertura" integrale sul piano dell'azionabilità delle posizioni tutelate dall'art. 9, presentando limiti sul piano "soggettivo" come su quello "oggettivo".

L'azionabilità dell'art. 28 Statuto dei lavoratori

L'art. 9 St. ha, sul piano teorico, offerto uno strumento importante al fine di superare le tradizionali remore del singolo lavoratore a far valere il proprio diritto in sede giudiziaria. Le rappresentanze ex art. 9 St. hanno legittimazione attiva in tema di salute: possono infatti avvalersi degli strumenti ordinari di tutela ed in particolare del procedimento d'urgenza dell'art. 700 c.p.c.. Più efficace appare comunque il ricorso all'art. 28 St. sul presupposto della "antisindacalità" della condotta del datore di lavoro ostativa alla piena esplicazione dei diritti contemplati dall'art. 9 St..

Settembre 2004

SENTENZA N. 249 - ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché dell'art. 238 (recte: 234) del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in relazione agli artt. 2 e 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), 7 c.p.p., 54 e 60 della legge n. 689 del 1981, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 marzo 1992 dal Pretore di Taranto nel procedimento penale a carico di Notaristefano Domenico ed altri, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 9 maggio 1992 dal Pretore di Taranto nel procedimento penale a carico di D'Aprile Donato ed altri, iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

Con due ordinanze di contenuto identico, emesse il 7 marzo ed il 9 maggio 1992, il Pretore di Taranto ha sollevato questione di legittimità dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché dell'art. 238 (recte: 234) del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 e 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), 7 c.p.p., 54 e 60 della legge n. 689 del 1981, nonché per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione agli artt. 54 e 60 della legge n. 689 del 1981.

Ha osservato in proposito il giudice a quo che l'aumento della competenza pretorile scaturito dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (art. 7 c.p.p.) ha determinato, a norma dell'art. 54 della legge n. 689 del 1981, un corrispondente ampliamento dei casi in cui è consentita l'applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 53 della medesima legge: casi fra i **quali è possibile annoverare anche l'ipotesi dell'omicidio colposo aggravato dal fatto commesso con violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro.** Da ciò scaturisce, ad avviso del remittente, una disparità di trattamento sanzionatorio fra la meno grave fattispecie delle lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche - oggettivamente escluse dall'ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive a norma dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981 - e quella più grave dell'omicidio colposo per fatti analoghi.

Disparità, questa, che secondo il giudice a quo non rinviene giustificazione alcuna, in quanto le due fattispecie si pongono in rapporto di progressività, ledendo entrambe, in differente misura, lo stesso bene giuridico.

Scartata la possibilità di ritenere in via interpretativa che anche l'ipotesi dell'omicidio colposo sia compresa nell'ambito delle esclusioni oggettive concernenti le sanzioni sostitutive, il remittente osserva come la questione sia frutto di una lacuna normativa colmabile con la disciplina di coordinamento, la quale ultima, a sua volta, è peraltro sottoposta agli stessi limiti imposti dalla delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice di rito. Alla stregua di tali rilievi, consegue dunque, secondo il giudice a quo, un duplice profilo di illegittimità dell'art. 234 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in relazione agli artt. 76 e 3 della Costituzione. Quanto al primo parametro, in fatti, si deduce la violazione dei criteri direttivi stabiliti dall'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 in relazione all'art. 2, punto 45, della stessa legge-delega, nella parte in cui è stato omesso di prevedere l'abrogazione, fra le cause di esclusione oggettiva previste dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981, della fattispecie di cui all'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, divenuto incompatibile con l'art. 54 della stessa legge n. 689 del 1981.

La norma impugnata violerebbe, poi, il principio di uguaglianza, nella parte in cui, pur dovendo coordinare le disposizioni della legge n. 689 del 1981 alla mutata competenza pretorile che consente di applicare le sanzioni sostitutive al reato previsto dall'art. 589, capoverso, del codice penale, ha omesso di sopprimere il reato di cui all'art. 590 dello stesso codice per fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, dal novero delle esclusioni oggettive previste dall'art. 60 della medesima legge n. 689 del 1981.

Esclusa la possibilità di interventi additivi o interpretativi intesi a superare il limite previsto dall'art. 54 della legge n. 689 del 1981, e rilevato come l'intera materia delle esclusioni oggettive meriterebbe una approfondita rivisitazione da parte del legislatore, specie per ciò che concerne le ipotesi delittuose successive a quella legge, il giudice a quo conclusivamente rileva come, per le ragioni anzidette, il regime stabilito dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981 finisca per porsi in contrasto non solo con l'art. 3 della Costituzione ma anche con l'art. 24 della stessa Carta, dal momento che l'esclusione delle sanzioni sostitutive per l'ipotesi di lesioni colpose commesse con violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e non anche per l'ipotesi di omicidio colposo commesso con violazione delle stesse norme, integra una limitazione del "diritto di difesa dell'imputato nell'ulteriore svolgimento del processo, su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale".

2. Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, essendo nella sostanza analoga ad altra questione già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 442 del 1991.

Considerato in diritto

I. Entrambe le ordinanze sollevano, con argomentazioni identiche, le medesime questioni: i relativi giudizi vanno, pertanto, riuniti al fine di essere decisi con un'unica sentenza.

2. Pur se unico è il *petitum* che il giudice a quo fa mostra di perseguire, i provvedimenti di rimessione propongono due distinti quesiti di legittimità costituzionale. Da un lato, infatti, viene impugnato l'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude dall'applicabilità delle sanzioni sostitutive il reato di cui all'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, deducendosi a tal proposito, la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il rispetto del principio di uguaglianza sarebbe compromesso, secondo il giudice a quo, in quanto, tenuto conto della disposizione dettata dall'art. 54 della legge n. 689 del 1981 e dei nuovi criteri di competenza del pretore fissati dall'art. 7 del codice di procedura penale, è consentita la sostituibilità della sanzione detentiva in concreto irrogata per il più grave reato di cui all'art. 589 del codice penale per fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, nonostante che tra le due fattispecie poste a raffronto - omicidio colposo e lesioni personali colpose - possa agevolmente intravedersi un "rapporto di progressività", per essere entrambe lesive, in misura gradata, dello stesso "bene (vita ed incolumità individuale), che trova protezione nelle norme penali di cui agli artt. 575-593 c.p.". La norma impugnata contrasterebbe, inoltre, con l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'esclusione oggettiva ivi prevista determina, secondo il rimettente, la compressione del diritto di difesa dell'imputato "nell'ulteriore svolgimento del processo, su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale".

In stretta correlazione con la prima censura, il giudice a quo solleva, poi, questione di legittimità dell'art. 238 (recte: 234) del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), assumendone il contrasto:

a) con l'art. 76 della Costituzione, in quanto sarebbero stati violati i criteri direttivi stabiliti dall'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione all'art. 2, numero 45), della stessa legge di delega, nella parte in cui è stato omesso di prevedere l'abrogazione dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981, limitatamente alla previsione, fra le cause di esclusione oggettiva, della fattispecie prevista dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, divenuta incompatibile con l'art. 54 della legge n. 689 del 1981 a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (art. 7);

b) con l'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza, nella parte in cui, pur dovendo il legislatore delegato procedere al coordinamento delle disposizioni dettate dalla legge n. 689 del 1981 a quelle del

nuovo codice di rito ed in particolare all'art. 7 dello stesso codice, che, per il mutamento della competenza del pretore, rende possibile l'applicazione delle sanzioni sostitutive al reato previsto dall'art. 589, capoverso, del codice penale, ha omesso di adeguare quella disciplina con la eliminazione del reato di cui all'art. 590 del codice penale per i fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, dal novero delle ipotesi di esclusione oggettiva previste dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981.

3. La prima delle riferite censure é fondata. Lo stesso legislatore delegato, infatti, ebbe a prospettarsi il problema nel corso dei lavori preparatori del nuovo codice di rito, al punto che nella Relazione si ritenne di dover porre in risalto la necessità di un apposito intervento normativo, da operare "probabilmente in sede di coordinamento", al precipuo scopo di "cancellare la distonia derivante dalla inapplicabilità, a norma dell'art. 60 comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, delle sanzioni sostitutive, (ex officio o ad istanza di parte, previste dall'art. 53 e seguenti di detta legge) al reato di lesioni colpose in relazione a fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato le conseguenze previste nel comma 1 n. 2 e nel comma 2 dell'art. 583 c.p.: sanzioni che, invece, resterebbero applicabili all'omicidio colposo commesso con violazione delle stesse norme".

D'altra parte, quella che la Relazione ha definito come una "distonia" necessariamente da sanare, emergeva con chiarezza dal tessuto normativo, quale naturale conseguenza delle scelte che il legislatore si accingeva ad operare. Posto infatti, che la disciplina sostanziale delle sanzioni sostitutive era quella prevista dalla legge n. 689 del 1981, la quale aveva modellato l'intero sistema assumendo a fulcro dello stesso la tipologia dei reati a quell'epoca devoluti alla competenza del pretore, era fin troppo evidente che qualsiasi mutamento della sfera cognitiva di quel giudice avrebbe prodotto immediati riflessi sull'equilibrio e la coerenza del sistema stesso. Una volta, quindi, che il nuovo codice ha attribuito alla competenza del pretore (art. 7, comma 2, lett. h) il reato di "omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale", compresa, dunque, l'ipotesi aggravata del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e rendendosi in tal modo applicabili a quella fattispecie le sanzioni sostitutive in virtù del soddisfacimento del presupposto della competenza sancito dall'art. 54 della legge n. 689 del 1981, é venuta automaticamente a perdere qualsiasi ragion d'essere la preclusione sancita dall'art. 60 della medesima legge, che inibisce l'applicazione delle sanzioni medesime al reato di lesioni personali colpose previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, "limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale". Tenuto conto, infatti, del rapporto di naturale continenza che lega fra loro il delitto di omicidio colposo e quello di lesioni personali colpose nell'ipotesi in cui entrambe le fattispecie siano state realizzate con violazione delle norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all'igiene del lavoro, finisce per risultare *ictu oculi* carente di ragionevolezza e si presenta per ciò stesso fortemente lesivo del principio di uguaglianza, un complesso normativo che consente di beneficiare delle sanzioni sostitutive a chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata da maggiore gravità, discriminando, invece, chi ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico.

L'esclusione oggettiva di che trattasi va pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale. Restano conseguentemente assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità che il giudice a quo ha prospettato in merito all'art. 60 della legge n. 689 del 1981, nonché la questione, ormai priva di autonomo rilievo, che il medesimo giudice ha sollevato con riferimento all'art. 238 (recte: 234) del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/05/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 19/05/93.